

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALENTE (WHISTLEBLOWER)

– USO CONDIVISO –

Sommario

1.	Finalità del regolamento	2
2.	Persone che possono segnalare l'illecito.....	2
3.	Oggetto e requisiti delle segnalazioni	3
4.	Tutela del segnalante	4
5.	Procedura informatizzata di gestione delle segnalazioni	4
6.	Fasi del processo di segnalazione.....	5
7.	Riservatezza e trattamento dei dati personali	6
8.	La Commissione di Vigilanza (CdV)	7

STORICO REVISIONI		MODIFICHE RIPORTATE
Rev. 00	26.10.2023	//
Rev. 01	05.05.2026	Art. 1 - Aggiornamento elenco Società Art. 8 – Tempistiche riunioni CdV

1. Finalità del regolamento

L'istituto del *Whistleblowing* consiste nella possibilità fornita a dipendenti, collaboratori, ed in generale terze parti, di segnalare illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'Organizzazione, intesa nel presente documento come una, o più, Società appartenenti al Gruppo EXACTA.

Il D. Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023, recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano presunte attività o condotte illecite o frodi all'interno di un'organizzazione pubblica o privata, c.d. "*whistleblower*".

In attuazione della predetta Normativa, questo Regolamento ha il fine di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti all'interno della scrivente **EXACTA S.p.A.** (C. F. / P. I. 02963720046), nonché presso le Imprese di seguito specificate, dalla stessa partecipate in qualità di socio unico:

- **ANTHEA S.R.L.** (C. F. / P. I. 03588870042)
- **AREA S.R.L.** (C. F. / P. I. 02971560046)
- **DASEIN S.R.L.** (C. F. / P. I. 06367820013)
- **EXACTA CREDIT MANAGEMENT S.p.A.** (C. F. / P. I. 05592850969)
- **WAN S.R.L.** (C. F. / P. I. 03805290040)

Le società sopra menzionate, unitamente ad EXACTA S.p.A., fanno parte del gruppo denominato "Gruppo EXACTA".

Altresì, si desidera rendere note le modalità con cui il Gruppo EXACTA garantisce le opportune forme di tutela previste dal Legislatore in favore del segnalante.

2. Persone che possono segnalare l'illecito

Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di un'irregolarità di cui sia venuta a conoscenza, oppure vittima dello stesso, e riguardante una delle Società menzionate all'art. 1.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente regolamento, i soggetti nell'ambito del Gruppo EXACTA che possono segnalare la presenza di illeciti sono:

- a) i dipendenti;
- b) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'EXACTA S.p.A. o di una delle Società controllate di cui all'art. 1;
- c) Il personale che svolge attività di tirocinio/stage presso una Società del Gruppo EXACTA;
- d) I clienti di una o più Società del Gruppo EXACTA.

Si rileva infine, nel rispetto dei valori di inclusività e parità di genere ai quali questo Gruppo fa espresso riferimento nell'orientare le proprie politiche strategiche ed operative, che ogni figura riportata per brevità con articolo maschile (es. il segnalante, il dipendente, etc.) è da intendersi declinata per entrambi i generi.

3. Oggetto e requisiti delle segnalazioni

Possono essere oggetto di segnalazione:

- 1) fatti e condotte che configurino delitti o tentativi di delitti contro una o più Società del Gruppo EXACTA;
- 2) azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale ad una o più Società del Gruppo EXACTA;
- 3) l'eventuale abuso di potere da parte di un soggetto appartenente all'Organizzazione;
- 4) l'eventuale trattamento discriminatorio, in termini di genere, etnia, opinioni, religione professata etc. da parte di un soggetto appartenente all'Organizzazione (o ad un collaboratore della stessa) subito dal segnalante, o del quale lo stesso è testimone;
- 5) eventuali casi di molestie o atteggiamento fraintendibile, ascrivibili al genere e comunque contrari al Sistema di Gestione ex PdR 125:2022 (Parità di Genere) adottato nel Gruppo EXACTA.

Sono, altresì, ricomprese le violazioni del **Regolamento interno Gruppo Exacta** nell'edizione / revisione in vigore, nonché di ogni altra disposizione sanzionabile in via disciplinare.

E' ammessa la trasmissione di segnalazioni anonime, nelle forme consentite dalla legge.

Non sono ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, effettuate nell'interesse esclusivo personale del segnalante.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni:

- provenienti dai soggetti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento;
- inerenti "condotte illecite" di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- adeguatamente circostanziate, riportanti fatti e comportamenti riscontrabili ed elementi precisi e concordanti, tali da consentire alla **Commissione di Vigilanza** (nel seguito, anche **CdV** - descritta in dettaglio all'art. 8) di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità dell'Impresa competente e di svolgere le dovute verifiche.

L'inoltro delle segnalazioni avviene tramite la piattaforma denominata "**ComplyLog**" raggiungibile all'indirizzo <https://exactaspa.integrity.complylog.com/submit-case>, le cui funzionalità e caratteristiche sono descritte al successivo art. 5.

In alternativa, è possibile inoltrare le segnalazioni al competente Organismo di Vigilanza, ove presente. In tal caso, si fa rinvio al paragrafo dedicato all'interno del Codice Etico della società in merito alla quale viene effettuata la segnalazione

4. Tutela del segnalante

Come già ribadito, il Gruppo EXACTA ritiene prioritario garantire la tutela del segnalante. In particolare, si prevede:

- a. che l'identità del segnalante non sia rivelata a soggetti diversi dai componenti della Commissione di Vigilanza, fatte salve le ipotesi previste dalla legge. Per una maggiore tutela il divieto di rivelare l'identità del segnalante si riferisce anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante;
- b. che il segnalante non possa essere destinatario di misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle proprie condizioni di lavoro (c.d. provvedimenti ritorsivi o discriminatori) derivanti dalla segnalazione effettuata;
- c. l'esclusione della responsabilità del segnalante (nei limiti previsti dall'art. 3, legge 179/2017) nel caso in cui riveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.);
- d. che la segnalazione sia sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La segnalazione è inoltre sottratta all'esercizio dei diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento UE n.679/2016 da parte del soggetto segnalato.

Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili da parte della CdV. Non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

5. Procedura informatizzata di gestione delle segnalazioni

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, il Gruppo EXACTA adotta la procedura informatica di gestione delle segnalazioni di tipo confidenziale denominata "**ComplyLog**", fornita in licenza dalla Società EURONEXT GROUP S.p.A. La suddetta piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR).

Il nome del segnalante è conosciuto esclusivamente dalla Commissione di Vigilanza costituita dalla capogruppo EXACTA S.p.A., giusta Nomina presidenziale del 12 luglio 2023, che ha il compito di ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni in forma riservata, anche attraverso messaggistica vocale come previsto all'art. 4 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – "Canali di segnalazione interna" nonché la possibilità per i componenti della Commissione di Vigilanza di comunicare

con il segnalante, anche senza conoscerne l'identità.

Quest'ultima viene eventualmente omessa, a discrezione del segnalante.

Ove ne ricorra la necessità, la CdV può chiedere l'accesso all'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge.

Al segnalante non viene trasmessa alcuna comunicazione e-mail rispetto alla segnalazione inviata. Diversamente, grazie ad un *key code* rilasciato a conclusione della procedura di invio segnalazione, la piattaforma consente al segnalante di verificare personalmente lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

La piattaforma consente, nel corso dell'istruttoria, lo scambio di messaggistica fra il segnalante e la Commissione di Vigilanza. La chat di dialogo è contenuta all'interno di ciascuna segnalazione e garantisce la tutela dell'identità del soggetto segnalante.

La piattaforma consente, inoltre, la piena fruibilità della documentazione in essa custodita, assicurandone la preservazione e la disponibilità solo in favore dei soggetti autorizzati a gestirla.

La piattaforma non consente l'eliminazione, da parte dei componenti della CdV, delle segnalazioni ricevute e della relativa corrispondenza, comprensiva degli allegati.

6. Fasi del processo di segnalazione

Alla CdV spetta l'onere di garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione, che si svolge secondo le seguenti fasi:

Invio segnalazione: il segnalante accede alla piattaforma tramite la URL indicata al precedente art. 5 e compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione, ovvero – a propria discrezione – registra un messaggio audio tramite l'apposita funzionalità. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR.

I campi di cui è richiesta la compilazione permettono di raccogliere una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura della CdV. In particolare, dalle informazioni inserite, ovvero comunicate verbalmente, devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Esame preliminare: la CdV, nella persona del componente incaricato per la gestione del caso, verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante, sia al contenuto della segnalazione indicati agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, necessari per accordare al segnalante le tutele di cui all'art. 4, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.

Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, la CdV può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.

Quanto ai tempi procedurali, l'esame preliminare della segnalazione si conclude in 7 (sette) giorni

lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

Istruttoria e valutazione: la fase istruttoria si esplicita in attività di verifica e di analisi, ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Non spetta alla CdV accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Impresa oggetto di segnalazione.

Al fine di istruire la segnalazione, la CdV ha accesso a qualsiasi documento, sistema informativo o fonte informativa presso la Società del Gruppo interessata dalla medesima. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria la CdV può avvalersi di collaboratori dalla stessa puntualmente designati, individuati nell'ambito della ripartizione aziendale o interaziendale più affine al caso segnalato o comunque competente in materia, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposta la CdV.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni lavorativi, che decorrono dalla data di avvio della stessa. Laddove necessario, la CdV può essere autorizzata dall'organo di indirizzo ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

Conclusione del procedimento. A conclusione dell'istruttoria, la CdV valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della stessa, ne dispone l'archiviazione motivandone le ragioni.

Qualora invece la segnalazione risulti fondata, la CdV redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.

Entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'avvio della fase istruttoria, la CdV comunica l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo art. 7. È altresì tenuta a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e sul loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da indirizzare all'Organismo di Vigilanza, laddove nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui si renda necessario, la CdV trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – all'Organismo di Vigilanza, e/o alle Autorità giudiziarie competenti.

7. Riservatezza e trattamento dei dati personali

Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, ciascuna società del Gruppo EXACTA – che si qualifica singolarmente, laddove coinvolta in una segnalazione, come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento – ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

Si rimanda, per ogni maggiore informazione relativa a quanto sopra, alle Informative appositamente redatte per ciascuna Società del Gruppo EXACTA ai sensi degli artt. 13-14 del predetto Regolamento, e rese disponibili da ognuna delle Società citate.

8. La Commissione di Vigilanza (CdV)

Si esaminano, qui di seguito, le linee guida seguite da questa Organizzazione per quanto concernente l'istituto della Commissione di Vigilanza.

CRITERI DI COMPOSIZIONE

La scelta dei componenti della CdV è devoluta al Consiglio di Amministrazione della capogruppo EXACTA S.p.A.. I criteri fondamentali per la selezione dei componenti consistono in:

- adeguata conoscenza dell'organizzazione e del suo funzionamento;
- piena autonomia di valutazione;
- competenze qualificate per svolgere con efficacia il proprio ruolo nella CdV.

Si ritiene essenziale, inoltre, che le figure prescelte possano assicurare stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti previsti nella CdV, e che abbiano dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Occorre inoltre valutare l'eventuale presenza di conflitti di interessi ed evitare, per quanto possibile, la designazione di responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con maggiori aree a rischio corruttivo.

DURATA DELL'INCARICO

La legge non individua la durata dell'incarico della CdV.

Si reputa opportuno, ad ogni modo, che la durata dell'incarico non sia inferiore a un anno.

Allo stato, la CdV è in carica a tempo indeterminato, salva la facoltà del Consiglio d'Amministrazione dell'EXACTA S.p.A. di revocare il mandato ai componenti della medesima.

ATTIVITA'

L'obiettivo principale assegnato alla CdV è quello della gestione del sistema di prevenzione della corruzione al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione, nonché di evitare quanto più possibile fenomeni di discriminazione legati a genere, etnia, credo religioso etc. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che la CdV può esercitare devono rimanere connessi a tale obiettivo.

Resta fermo che non spetta alla CdV né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti.

CONFLITTO D'INTERESSE

Nel caso in cui la segnalazione coinvolga uno o più componenti della Commissione di Vigilanza, la gestione della stessa verrà demandata all'Organismo di Vigilanza il quale, una volta accertata la sussistenza dei requisiti indicati agli artt. 2 e 3, provvederà ad avviare e perfezionare la relativa fase istruttoria con le modalità già descritte all'art. 6.

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

La CdV si riunisce, in presenza o in modalità telematica, con cadenza almeno annuale per effettuare valutazioni in merito all'attività espletata, comprendendo le eventuali segnalazioni gestite o in gestione, verificando i contenuti delle stesse (con relativa corrispondenza intercorsa tra il segnalante e la CdV) all'interno dell'applicativo "ComplyLog" e al termine della riunione redige un verbale conservato in formato elettronico all'interno di apposito percorso di rete segregato. Ogni verbale viene condiviso con l'OdV e con gli Organi amministrativi di tutte le Società interessate.

Fermo restando l'onere di riunirsi almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi, ogni componente della CdV ha l'obbligo di convocare la stessa (coinvolgendo, ove necessario, l'Organismo di Vigilanza) in forma scritta, ogni qual volta si presenti una segnalazione nell'apposita piattaforma dedicata.

Anche in tale fattispecie, la riunione può svolgersi in presenza o in modalità telematica.